

148 2017

in presenza dell'ufficiale di pubblica sicurezza

Del 14/1 del 3/9/2003



COMUNE

di

SAN TAMMARO

REGOLAMENTO

di

POLIZIA URBANA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

SOMMARIO

CAPO I° - Principi generali

1. Disciplina della polizia Urbana
2. Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana
3. Disposizioni di carattere generale per le licenze e le concessioni previste dal presente regolamento

CAPO II ° - Disciplina delle acque e del suolo pubblico

4. Inquinamento atmosferico e delle acque
5. Occupazione di suolo pubblico
6. Divieto di campeggio
7. Modalità per il carico e la scarico di merci
8. Scarico di rottami e di detriti
9. Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
10. Installazione di tende solari
11. Installazione di vetrine
12. Esposizione di merci e derrate alimentari
13. Commercio su aree pubbliche
14. Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
15. Installazione di chioschi ed edicole
16. Divieto di giochi sul suolo pubblico
17. Collocamento di condutture

CAPO III° - Nettezza nei centri abitati

18. Disposizioni di carattere generale
19. Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
20. Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
21. Disposizioni riguardanti i negozi e gli esercizi pubblici
22. Trasporto di materiale di facile dispersione
23. Divieto di lavatura e riparazione veicoli su aree pubbliche
24. Divieto dell'esercizio di attività artigiane ed industrie su aree pubbliche
25. Pulizia delle vetrine
26. Disposizioni riguardanti gli animali da allevamento e da stalla
27. Divieto di getto di opuscoli e/o foglietti

CAPO IV° - Decoro dei centri abitati

28. Manutenzione degli edifici
29. Collocazione di cartelli e iscrizioni varie
30. Collocazione di targhe o lapide commemorative
31. Ornamento esterno di fabbricati
32. Depositi in proprietà privata

33. Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
34. Spolveramento di panni e tappeti
35. Bestie macellate e trasporto carni
36. Pattumiere e recipienti con rifiuti domestici
37. Viali e giardini pubblici
38. Vasche e fontane pubbliche
39. Recinzione di terreni confinanti con il suolo pubblico

CAPO V° - Quiete pubblica

40. Inquinamento acustico
41. Esercizio dei mestieri, arti e industrie
42. Impianti di macchinari
43. Produzione di vapori nauseanti e/o inquinanti, odori, gas, ecc.
44. Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
45. Rumori nei locali pubblici e privati
46. Pubblicità fonica e uso di strumenti sonori
47. Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
48. Detenzione di cani o altri animali
49. Suono delle campane
50. Sale da ballo, cinema e ritrovi
51. Spettacoli itineranti, sagre, feste, canti, ecc

CAPO VI° - Norme di sicurezza degli abitati

52. Sostanze liquide, infiammabili o combustibili
53. Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
54. Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
55. Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
56. Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
57. Animali pericolosi ed esotici
58. Trasporto di oggetti scomodi e/o pericolosi
59. Manutenzione di tetti, cornicioni e canali di gronda negli edifici
60. Segnalazione e riparazione di opere in costruzione
61. Materiale di demolizione
62. Insegne, persiane, vetrate
63. Ripari ai pozzi, cisterne e simili

CAPO VII° - Disposizioni annonarie per gli esercizi pubblici

64. Orari degli esercizi commerciali
65. Criteri di cui all'art. 8 del DL:vo 114/98 medie strutture di vendita
66. Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri
67. Vendita e scorta delle merci
68. Vendita del pane
69. Vendita di meloni, castagne e simili
70. Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi – Surrogati
71. Esalazioni di merce
72. Requisiti dei locali di vendita

CAPO VIII° - Disposizioni per il commercio su aree pubbliche

- 73. Esercizio del Commercio su aree pubbliche
- 74. Preavviso di cessazione di servizio
- 75. Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita
- 76. Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

CAPO IX – Disposizioni per i mestieri girovaghi

- 77. Esercizio di mestieri girovaghi
- 78. Esercizio di guide pubbliche
- 79. Baracche per pubblici spettacoli
- 80. Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

CAPO X° - Manifestazioni con cortei

- 81. Cortei funebri

CAPO XI° - Sanzioni

- 82. Accertamento delle violazioni e sanzioni
- 83. Aggiornamento sanzioni
- 84. Rimessa in ripristino ed esecuzione d'ufficio
- 85. Sequestro e custodia di cose
- 86. Sospensione delle licenze
- 87. Proventi delle sanzioni

CAPO XII° - Disposizioni finali

- 88. Entrata in vigore

CAPO I°

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA

La polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio Comunale ed a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo così alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando attività e comportamento dei cittadini tutti.

Art. 2

VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, potranno accedere negli atri, nelle scale, nei pubblici esercizi, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e ovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza Comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'A. G. competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E LE CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze rilasciate in base al presente regolamento saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando quanto concesso;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso.

Le domande di concessione e di autorizzazione di cui agli articoli del presente Regolamento dovranno essere indirizzate al Sindaco.

CAPO II°
DISCIPLINA DELLE ACQUE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4
INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACQUE

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T. U. delle leggi sanitarie 27.07.1984 n. 1265 art. 202, 216, 248 e 227, dalle particolari norme legislative per la tutela dell'inquinamento da impianti tecnici, dall'esercizio delle industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque, nonché da quelle del regolamento Comunale di igiene e dalle norme previste dal DLgs n. 152 del 11.05.1999.

Art. 5
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice della strada l'occupazione di suolo pubblico è disciplinato dall'apposito Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa e dal presente comma: "Nel centro abitato è consentito l'occupazione di marciapiedi da parte di proprietari di chioschi, edicolee articoli commerciali non commestibili ed altre installazioni fino a un massimo della metà della loro lunghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga una fascia libera per la circolazione dei pedoni non inferiore a mt 1,20.

Art. 6
DIVIETO DI PARCHEGGIO

Sulle aree pubbliche e su quelle private non specificatamente autorizzate, è vietato il campeggio in ogni sua forma (tende, roulettes, camper, ecc.) sia di singoli sia di gruppi di persone nonché accampamenti di zingari.

Art. 7
CARICO E SCARICO

Le autorizzazioni di carico e scarico di merci e materiali di vario genere si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate su suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo, occorre ottenere uno speciale permesso dal comando di Polizia Municipale la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione. Le operazioni di cui trattasi, se autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni possibile danno o imbrattamento al suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni sopra citate. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale provvederà direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 8
SCARICO DI ROTTAMI E DETRITI

E' fatto divieto di scaricare rottami e detriti di qualsiasi genere se non nei luoghi destinati a ciò dall'Amministrazione Comunale; in caso di violazione si applicano le disposizioni del DLgs 22/97 (Decreto Ronchi) e successive modificazioni. E' parimenti vietato depositare oggetti ingombranti quali elettrodomestici dismessi ed altro materiale ad esso assimilabile provenienti da insediamenti civili.

Art. 9
COLLOCAMENTO DI TAVOLE, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI
SULL'AREA PUBBLICA

E' fatto divieto collocare tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi durante le ore in cui questi sono aperti, salvo diversa prescrizione indicata nell'autorizzazione. Nella concessione sarà indicato il periodo dell'occupazione. Il titolo autorizzato dovrà essere esposto all'interno dei locali a cui si riferisce l'occupazione. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati nella misura e con le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento. L'Autorità Comunale può negare la concessione anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi e sempre puliti.

Art. 10
INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI

L'installazione di tende solari è sempre subordinata a comunicazione scritta da trasmettere all'ufficio Tecnico del Comune. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori di vie e piazze, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, in particolare se di interesse pubblico.

Art. 11
INSTALLAZIONE DI VETRINE

L'installazione di vetrine e simili sul suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione del competente ufficio Comunale, da rilasciarsi secondo le prescrizioni del Regolamento edilizio. In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la relativa ricollocazione con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese, rischio e pericolo.

Art. 12

ESPOSIZIONE DI MERCE E DERRATE ALIMENTARI

L'occupazione del suolo pubblico per esposizioni di merci o derrate all'esterno dei negozi sono tassativamente vietate.

Art. 13

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il commercio su aree pubbliche è regolato dal DLgs 31.03.1998 n. 114 e dalle modalità di esercizio emanate dalla regione con L.R. 7.01.2000 n. 1 ed è consentito soltanto sulle aree con i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Art. 14

PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico.

Art. 15

INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE

Ferme le prescrizioni in materia dettate dal Regolamento edilizio, l'autorizzazione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di vendita di qualsiasi merce non può essere accordato quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà al riguardo essere sempre sentito il parere del comando di Polizia Municipale. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 16

DIVIETO DI GIOCHI SU SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto previsto dal codice della strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia dei veicoli sia pedonali è vietato giocare con oggetti o animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione. E' assolutamente vietato sul suolo pubblico destinato al transito dei veicoli, l'uso di pattini, skadeboard e simili. E' fatto divieto di lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 17
COLLOCAZIONE DI CONDUTTURE

La collocazione e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere sono concesse a seguito di regolare istanza ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti Comunali che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dietro parere dell'ufficio Tecnico Comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere le condutture a sue spese su semplice richiesta dei competenti uffici Comunali quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni realizzate. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo pubblico, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto, e ciò sia all'atto dell'impianto che si è eseguito. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio Tecnico Comunale al quale dovranno quindi comunicare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro. Gli stessi dovranno altresì concordare con il comando di Polizia Municipale i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficiente garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate a spese dei proprietari in maniera da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente. In caso di inadempienze di questi, l'Amministrazione Comunale può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari. L'Amministrazione si riserva di procedere in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del comune il personale e il materiale necessario a loro spese.

CAPO III°
NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 18
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ferme restando le urgenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale, ed in stato decoroso. A tal fine è fatto divieto di deporre o lasciar cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte acqua, spazzatura, avanzi di ortaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed incombrare in qualsiasi maniera il suolo. Se un'area di proprietà privata è oggetto di abbandono o depositi incontrollati di qualsiasi materiale da parte di terzi, è facoltà dell'Amministrazione Comunale obbligare il proprietario alla recinzione dell'area previa pulizia della medesima; in quest'ultimo caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 14/3 del DLgs 5.02.1997 n. 22 e successive modificazioni.

Art. 19

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE

E' proibito agli esercenti di bar, cefetterie, latterie e simili che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo di gettare, lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare o insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 20

DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE ED ESERCENTI MESTIERI GIROVAGHI

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 21

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI NEGOZI E PUBBLICI ESERCIZI

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti a pian terreno spargere o accumulare sulle pavimentazione dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e i rifiuti provenienti dalle loro attività. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante il suo esercizio.

Art. 22

TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

Il trasporto di ogni tipo di materiale di facile dispersione, come sabbia, terra e detriti, sostanze in polvere, liquide e semiliquide deve essere effettuato su veicoli idonei a tale trasporto in modo da evitare la dispersione sul suolo pubblico. Per sostanze polverose o materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci di qualsiasi oggetto per comodo delle abitazioni o attività poste lungo le pubbliche vie vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci oggetto per i quali viene ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 23

DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE DEI VEICOLI E AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE

E' proibito in luoghi pubblici od aperti al pubblico la riparazione dei veicoli in genere. Sono altresì vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico la riparazione degli autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 24

DIVIETO ESERCIZIO ATTIVITA' ARTIGIANA ED INDUSTRIE SU AREE PUBBLICHE

E' proibito lavorare sulle pareti delle abitazioni, attività o magazzini e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 25

PULIZIE DELLE VETRINE

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9,30 del mattino e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni.

Art. 26

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI DA ALLEVAMENTO E DA STALLA

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da allevamento e da stalla. Eventuali deroghe dovranno esser concesse dai competenti uffici Comunali che ne stabiliscono i limiti e le condizioni limitatamente a frazioni, se esistenti, prevalentemente rurali. I ricoveri per gli animali da cortile devono essere ubicati ad una distanza superiore a 15 mt rispetto alle pubbliche vie ed ai fabbricati destinati a civili abitazioni.

Art. 27

DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI

E' fatto divieto sulle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti consimili.

CAPO IV°

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 28

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

I proprietari dei fabbricati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti gli esterni, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dell'autorità Comunale. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte e finestre od altro o ad inbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono i proprietari di insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno

osservare le norme contenute nel vigente Regolamento edilizio. E' vietato apporre o disporre sui muri esterni e sulle porte scritte, segni o figure come pure macchiare, insudiciare, tingere con colori, con carbone od altra materia i muri degli edifici e le parti esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. Il comandante dei Vigili Urbani disporrà l'immediata cancellazione a spese del proprietario. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpazione delle erbacce lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Art. 29

COLLOCAZIONE DI CARTELLI E ISCRIZIONI

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo è subordinato all'autorizzazione Comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, dell'armonia e staticità dei luoghi. Sulle facciate degli edifici dichiarati di interesse locale non sarà consentita l'apposizione di iscrizioni e/o insegne. Tuttavia sarà concesso caso per caso che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle pareti o comunque in modo tale che si armonizzi col carattere artistico del fabbricato. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietato l'affissione di manifesti di avvisi o di qualunque mezzo di pubblicità in genere.

Art. 30

COLLOCAZIONE DI TARGHE E LAPIDE COMMEMORATIVE

Prima di collocare targhe o lapidi commemorative lungo le vie, piazze o comunque in luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo. A questo scopo dovranno sempre essere prescritti in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Autorità Comunale nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 31

ORNAMENTO ESTERNO DI FABBRICATI

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, sostegni da tende, ombrelloni da sole) posti sulle finestre o balconi devono essere opportunamente assicurati in modo da evitare la caduta. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 32

DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale nuoccia all'estetica ed al decoro del centro abitato.

Art. 33
LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

La lavatura della biancheria, di panni e simili non è permessa fuori di locali e recinti privati. E' fatto divieto di stendere e appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre, sui balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Art. 34
SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

E' vietato scuotere , spolverare e battere tappeti od altri oggetti simili, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze.

Art. 35
BESTIE MACELLATE E TRASPORTO CARNI

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è fatto divieto esporre fuori dalle botteghe bestie macellate e parti di animale. Il trasporto delle arni macellate deve essere esperito con mezzi o recipienti coperti autorizzati dal competente ufficio veterinario.

Art. 36
PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI DOMESTICI

E' fatto divieto di porre o lasciare in luoghi pubblici od aperti al pubblico, in cortili condominiali, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici od altri oggetti, come porre sacchetti di plastica appesi a chiodi o corde. E' solo consentito depositare.

Art. 37
VIALI E GIARDINI PUBBLICI

Nei vicoli, giardini, piazze ed altre aree pubbliche o ad uso pubblico è vietato:

- a) calpestare le aiuole fiorite od erbose
- b) condurre cani al guinzaglio sprovvisti di museruola. La persona che li conduce deve essere munita di idonea attrezzatura per l'immediata rimozione delle feci.
- c) Introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli in genere, comprese le biciclette
- d) Gusatare o sporcare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti
- e) Collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione del Sindaco
- f) Dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dal comando Vigili Urbani
- g) Svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della strada è consentito solo ai bambini l'uso di tricicli, piccole bici provviste di ruote laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone e cose.

